



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 225 del 4 settembre 2025

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

MATTIA

***DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DI CONTENUTI
DIGITALI SESSISTI, DISCRIMINATORI E VIOLENTI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – I – III – VII – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DI CONTENUTI
DIGITALI SESSISTI, DISCRIMINATORI E VIOLENTI”**

di iniziativa della consigliera

Eleonora Mattia

Firmato digitalmente da:
Eleonora Mattia
Data: 04/09/2025 16:09:24

RELAZIONE

Negli ultimi anni, la crescente diffusione dei contenuti digitali ha rappresentato una straordinaria opportunità di accesso all'informazione e di espressione, ma ha anche amplificato fenomeni di odio, violenza simbolica e discriminazione, in particolare verso le donne e le minoranze di genere. Il web è sempre più spesso terreno di propagazione di stereotipi, sessismo, linguaggi degradanti e immagini lesive della dignità della persona.

La Regione Lazio, nel rispetto delle proprie competenze e in attuazione dei principi costituzionali e delle normative nazionali e internazionali in materia di pari opportunità e contrasto alla violenza di genere, intende intervenire in maniera decisa per prevenire e contrastare tali fenomeni.

La presente proposta di legge nasce dalla necessità di sviluppare strumenti concreti ed efficaci per monitorare e contrastare la diffusione di contenuti sessisti e misogini nei siti web accessibili nel territorio regionale, promuovere una cultura digitale rispettosa delle differenze e inclusiva, fondata sull'educazione e sulla prevenzione, rafforzare la cooperazione tra istituzioni, forze dell'ordine, mondo dell'informazione e società civile nella lotta al sessismo digitale.

Essa si colloca nell'ambito delle competenze regionali previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione - in materia di tutela della salute (fisica e psichica), istruzione e formazione, promozione culturale e tutela dei diritti civili e promozione della parità tra i sessi - e si ispira ai principi delle normative nazionali (Legge 120/2011, Codice delle pari opportunità, Legge 4/2006) e internazionali (Convenzione di Istanbul, Agenda ONU 2030), nonché alle raccomandazioni dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa in tema di contrasto alla violenza di genere e al sessismo, anche digitale.

La proposta istituisce, tra le altre misure, un Osservatorio regionale sul sessismo digitale, con funzioni di analisi, raccolta di segnalazioni e produzione di linee guida, nonché una piattaforma regionale per la segnalazione di contenuti offensivi o degradanti. Sono previsti inoltre interventi educativi, campagne di sensibilizzazione e strumenti per incentivare comportamenti virtuosi da parte di media, aziende e piattaforme.

In particolare, viene data importanza: alla collaborazione con soggetti istituzionali già attivi nel contrasto all'hate speech e alla violenza online (Corecom, AGCOM, Polizia Postale, Garante dell'Infanzia), all'esclusione dai benefici pubblici per soggetti che diffondano contenuti sessisti, nonché al sostegno a imprese, enti e media che adottino codici etici di comunicazione di genere.

Questa proposta non mira a limitare la libertà di espressione, ma intende bilanciarla con la tutela della dignità della persona, ponendosi nel solco degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Obiettivo 5 – Uguaglianza di genere) e delle indicazioni del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea in tema di contrasto alla violenza di genere anche nel contesto digitale.

La presente proposta di legge rappresenta pertanto uno strumento innovativo e coerente con il quadro giuridico vigente per rafforzare le politiche regionali in materia di contrasto alla violenza di genere, tutela dei diritti digitali e promozione della cultura del rispetto.

Essa si fonda su un approccio integrato, educativo e preventivo, compatibile con i principi della libertà di espressione, ma finalizzato a rimuovere contenuti che ledono la dignità delle persone e promuovono modelli culturali violenti o discriminatori.

Attraverso questa legge, la Regione Lazio si propone come territorio promotore di un modello di convivenza civile, digitale e sociale fondato sul rispetto, sulla parità e sulla libertà da ogni forma di discriminazione o oppressione.

L'articolo 1 descrive le finalità della proposta di legge: prevenzione e contrasto del sessismo online, promozione del rispetto e della parità di genere nei contenuti digitali.

L'articolo 2 riporta le definizioni dei concetti chiave per l'attuazione della norma, ovvero contenuti sessisti e siti web sessisti.

L'articolo 3 elenca gli interventi regionali previsti: lista di siti segnalati, campagne di sensibilizzazione, protocolli con provider, progetti formativi.

L'articolo 4, dedicato alle collaborazioni istituzionali, individua i soggetti con cui la Regione attiva sinergie: AGCOM, Corecom Lazio, Polizia Postale, garanti per l'infanzia e l'adolescenza, enti del terzo settore impegnati nel contrasto al sessismo digitale e alla violenza digitale di genere.

L'articolo 5 istituisce l'Osservatorio regionale sul sessismo digitale quale organismo tecnico-consultivo per il monitoraggio e l'elaborazione di dati e proposte normative.

L'articolo 6 prevede una piattaforma digitale regionale per la segnalazione da parte dei cittadini di contenuti offensivi o discriminatori.

L'articolo 7 introduce meccanismi di esclusione da bandi pubblici e vantaggi economici per i soggetti che promuovono o ospitano contenuti sessisti e riconosce forme di premialità per le aziende e gli enti che adottano comportamenti virtuosi.

Disposizioni finanziarie

L'articolo 8 contiene le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dalle diverse misure previste dalla presente proposta di legge, complessivamente pari a 500.000 euro.

Dal momento che l'attività dell'Osservatorio regionale è svolta a titolo gratuito e con il supporto delle strutture amministrative regionali, lo stanziamento sarà utilizzato essenzialmente per la creazione della piattaforma digitale per le segnalazioni, per le campagne di sensibilizzazione contro la violenza e la discriminazione online e per progetti educativi e formativi rivolti a scuole, istituzioni formative, enti pubblici e privati, imprese e operatori digitali.

Infine, l'articolo 8 dispone in merito all'entrata in vigore.

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge promuove la parità di genere, il rispetto della dignità della persona e il contrasto a ogni forma di discriminazione o violenza veicolata attraverso contenuti online a carattere sessista, misogino o degradante.
2. La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze, adotta misure per prevenire la diffusione di contenuti lesivi dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne, in rete e nei media digitali.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) contenuti sessisti: materiali, immagini, testi, video o altri mezzi di comunicazione digitale che rappresentano, rafforzano o promuovono stereotipi di genere, discriminazioni, oggettivazione sessuale o incitamenti alla violenza di genere.
 - b) siti web sessisti: pagine, portali o piattaforme web che ospitano, promuovono o monetizzano contenuti sessisti sulla rete internet.

Art. 3

(Interventi regionali)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione promuove:
 - a) la creazione di una lista di siti o contenuti segnalati per sessismo o incitamento all'odio di genere, da sottoporre all'attenzione delle autorità competenti;
 - b) campagne di sensibilizzazione contro la violenza e la discriminazione online;
 - c) accordi con provider e hosting per incentivare la rimozione o oscuramento di contenuti lesivi;
 - d) progetti educativi e formativi rivolti a scuole, istituzioni formative, enti pubblici e privati, imprese e operatori digitali.

Art. 4

(Collaborazioni istituzionali)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione promuove le opportune forme di collaborazione istituzionale con:
 - a) l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - b) l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
 - c) il Ministero dell'Interno e in particolare la Polizia postale e delle comunicazioni;
 - d) il Co.Re.Com. Lazio;
 - e) il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
 - f) gli enti del terzo settore, le associazioni e i centri antiviolenza impegnati nel contrasto al sessismo digitale e alla violenza digitale di genere.
2. La Regione promuove altresì convenzioni e collaborazioni con università, centri di ricerca e organizzazioni del terzo settore per studi e attività di contrasto alla violenza digitale di genere, alla discriminazione e al sessismo digitale.

Art. 5

(Istituzione dell'Osservatorio regionale sul sessismo digitale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sul sessismo digitale, di seguito denominato Osservatorio, con funzioni di:
 - a) monitoraggio e raccolta delle segnalazioni sulla diffusione online di contenuti a carattere sessista, misogino o degradante;
 - b) redazione di un rapporto annuale sulla diffusione online di contenuti a carattere sessista, misogino o degradante e sulle buone pratiche di contrasto a tali forme di discriminazione o violenza;
 - c) promozione di linee guida per la comunicazione non sessista;
 - d) proposta di interventi normativi o regolamentari a livello locale, regionale e nazionale.

2. L'Osservatorio è composto, in particolare, dai seguenti soggetti:
 - a) assessore regionale competente in materia di pari opportunità, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) presidente della commissione consiliare regionale competente in materia di pari opportunità o suo delegato;
 - c) presidente del Co.Re.Com Lazio o suo delegato;
 - d) garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza o suo delegato;
 - e) presidente della Consulta femminile per le pari opportunità o suo delegato;
 - f) un rappresentante dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - g) un rappresentante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
 - h) un rappresentante della Polizia postale e delle comunicazioni;
 - i) un rappresentante degli enti del terzo settore, le associazioni e i centri antiviolenza impegnati nel contrasto al sessismo digitale e alla violenza digitale di genere.

3. I componenti di cui al comma 3, lettere f), g), e h), sono nominati previa intesa con l'amministrazione di appartenenza.

4. La composizione dell'Osservatorio può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale, che individua anche le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri, sentita la commissione consiliare competente.

5. I componenti dell'Osservatorio restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.
6. All'Osservatorio è garantito il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale dalle strutture regionali individuate nel rispetto della normativa vigente.
7. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e il programma annuale delle attività sono disciplinate con apposito regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 6

(Segnalazioni dei cittadini)

1. È istituita una piattaforma digitale regionale per la segnalazione anonima o nominativa di contenuti online ritenuti sessisti o offensivi.
2. Le segnalazioni sono valutate dall'Osservatorio di cui all'articolo 5, che può trasmettere le violazioni agli organi competenti per eventuali procedimenti.

Art. 7

(Sanzioni e incentivi)

1. La Regione può escludere dai bandi pubblici e dalla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché dall'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, i soggetti che promuovono o ospitano contenuti sessisti.
2. La Regione prevede, nell'attribuzione dei benefici economici, comunque denominati, un sistema di premialità a favore delle imprese, media e piattaforme che adottano codici etici di comunicazione di genere e strumenti di contrasto al linguaggio sessista e all'hate speech.
3. Nel rispetto della normativa eurolunitaria e statale vigente in materia di contratti pubblici, negli appalti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi o forniture, la Regione promuove l'introduzione di criteri premiali volti ad attribuire un punteggio tecnico alle imprese, media e piattaforme che adottano codici etici di comunicazione di genere e strumenti di contrasto al linguaggio sessista e all'hate speech.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) della Missione 12 (Diritti sociali e politiche sociali) titolo 1 (Spese correnti) del "Fondo regionale per il contrasto al sessismo digitale", le cui autorizzazioni di spesa pari a euro 500.000 per ciascuna annualità del triennio 2025-2027 sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 (Altri fondi) della missione 20 (Fondi e accantonamenti), titolo 1 (Spese correnti).
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.